

CALCOLO DEGLI ASSEGNI PER I FIGLI E PER IL CONIUGE NELLA SEPARAZIONE TRA LA SIG.RA PAOLA ROSSI E IL SIG. MARIO BIANCHI

La presente relazione illustra il procedimento attraverso il quale si arriva al calcolo degli assegni dovuti per la separazione in oggetto. Il calcolo è basato sull'applicazione del modello statistico MoCAM.

Il modello MoCAM calcola, in primo luogo, l'assegno per i figli, seguendo il cosiddetto "principio di proporzionalità" previsto dalla legge: ciascun genitore deve contribuire al mantenimento della prole in proporzione alle proprie risorse.

Per ottenere questo risultato, il modello utilizza le seguenti informazioni: numero ed età dei figli e ripartizione del loro tempo di convivenza con ciascun genitore; misura delle risorse economiche complessive dei genitori; eventuali accordi riguardanti l'uso di immobili di proprietà (o disponibili in comodato gratuito a favore) dei due genitori, con particolare riferimento alle abitazioni principali dei due nuovi nuclei.

Sulla base di queste informazioni, viene calcolato: i) il cosiddetto "costo della prole", ovvero l'ammontare complessivo delle spese di mantenimento per i figli; ii) quanto ciascun genitore deve contribuire a queste spese (in proporzione alle rispettive risorse); iii) come verranno ripartite queste spese all'interno dei due nuclei (in funzione dei tempi di convivenza).

Secondo il modello, l'assegno di mantenimento per la prole deriva da tutte le informazioni precedenti e viene calcolato come differenza tra quanto ad ogni genitore compete proporzionalmente alle risorse di cui è titolare e quanto effettivamente destina alla prole, sia direttamente (durante la convivenza) sia indirettamente (cedendo l'uso di immobili).

Successivamente al calcolo dell'assegno per i figli, si procede a determinare l'assegno per il coniuge. In prima istanza, il calcolo è effettuato avendo come termine di riferimento un principio di equità così definito: consentire ai due nuclei familiari che risultano dalla separazione di avere lo stesso "tenore di vita". In questo modo, il danno economico, derivante dalla scissione della famiglia originaria, viene equamente ripartito tra i due genitori e ai figli è garantito un tenore di vita equilibrato durante il tempo di convivenza con l'uno o l'altro dei due genitori.

Questo risultato viene considerato come valore di riferimento ed è affiancato da altri scenari corrispondenti a diversi importi dell'assegno. Tali scenari costituiscono uno strumento utile per adeguare la decisione finale alle indicazioni di legge, tenendo conto delle peculiarità del caso in esame.

Gran parte delle stime è ottenuta da elaborazioni di dati di ufficiali provenienti da due grandi indagini: quella sui bilanci delle famiglie italiane della Banca d'Italia (che raccoglie dati sul reddito, consumo e risparmio di circa 8-mila famiglie ogni due anni) e quella sulle spese delle famiglie dell'Istat (indagine di tipo campionario che coinvolge, ogni anno, circa 32-mila famiglie residenti in circa 540 comuni italiani).

Nel seguito, si riassumono i dati forniti dalle parti e si descrive come questi dati sono stati utilizzati per il calcolo. Nel calcolo si tiene conto solo delle informazioni che sono state richieste alle parti come input per il modello. Nessuna informazione che non sia citata nella presente relazione è stata considerata.

La validità delle conclusioni è strettamente legata alla veridicità dei dati forniti. In particolare, i dati riguardanti redditi e patrimoni immobiliari dei genitori e quelli relativi ai tempi di convivenza con i figli sono cruciali per il calcolo dell'assegno. Dati non corrispondenti alla realtà possono portare a una misura dell'assegno non congrua.

A meno di indicazione contraria, i dati utilizzati e commentati sono espressi in euro mensili per comodità di lettura. I calcoli, però, sono effettuati prendendo in considerazione i redditi e le spese su base annua. Anche l'assegno di mantenimento, quindi, è calcolato come somma complessiva annua e poi riportato a valore

mensile. Ovviamente, le parti possono concordare modalità di pagamento differenti.

Sia i dati forniti dalle parti sia i risultati dei calcoli effettuati sono schematicamente riassunti nella tabella posta in appendice alla relazione. Nel seguito si farà riferimento a questa tabella usando la notazione (Rx) per indicare che il valore che viene di volta in volta richiamato si trova nel rigo x della tabella stessa.

Dati anagrafici e accordi riguardanti la convivenza con i figli

Il calcolo dell'assegno di mantenimento dei figli si riferisce al caso di separazione tra due coniugi sposati nel 2013.

Quando era unita, la famiglia risiedeva in un'area metropolitana del Nord Italia ed era composta da padre, nato nel 1986, madre, nata nel 1988 e 2 figli nati, rispettivamente, nel 2014 e 2019.

Durante l'anno, secondo gli accordi, il tempo di convivenza dei figli con i genitori sarà approssimativamente il seguente:

Tab. 1 – Tempo di convivenza dei figli con i genitori.

Anno di nascita	Giorni con la madre	Giorni con il padre	Percentuale di tempo con la madre	Percentuale di tempo con il padre
2014	285	80	78,08	21,92
2019	285	80	78,08	21,92

Risorse economiche e situazione abitativa dei due nuclei

La sig.ra Paola ha un reddito netto annuale di 17.200,00 euro. Il corrispondente netto mensile, riportato al rigo R2 della tabella in appendice, è pari a 1.433,33 euro (valore calcolato ipotizzando dodici mensilità).

Il sig Mario ha un reddito lordo annuale di 58.490,00 euro (imponibile IRPEF). Il corrispondente reddito netto mensile, calcolato sulla base delle aliquote Irpef vigenti e riportato al rigo R2, è pari a 3.319,93 euro (valore calcolato ipotizzando dodici mensilità).

A integrazione delle entrate sopra riportate, risulta un "assegno unico per i figli a carico" di 70,00 euro mensili. In base agli accordi tra i genitori lo percepirà integralmente la sig.ra Paola (R3).

Di conseguenza il reddito monetario della sig.ra Paola risulta pari a 1.503,33 e quello del sig. Mario a 3.319,93 euro mensili (R5).

Oltre ai redditi monetari, i genitori hanno a disposizione gli immobili riportati nel prospetto che segue.

Tab. 2 – Abitazioni principali e altri immobili a disposizione in proprietà o uso gratuito.

Breve descrizione	% proprietà di LEI	% proprietà di LUI	Valore locativo presunto € mensili	Rata di mutuo euro mensili	Reddito figurativo di LEI € mensili	Reddito figurativo di LUI € mensili	% di uso di LEI	% di uso di LUI	Trasf. da LUI a LEI (+) o viceversa (-)	Canone di affitto
via dello Statuto	50	50	1.300	0	650	650	100	0	650	0
Via Cavour 12							0	100		970
Totale					650	650			650	

I redditi figurativi mensili riportati nel prospetto sono calcolati attribuendo a ciascun coniuge una percentuale del valore locativo presunto pari alla sua quota di proprietà (o comodato).

In definitiva, aggiungendo i redditi figurativi (R12) ai redditi monetari menzionati in precedenza (R5), il totale

delle risorse mensili di cui ciascun genitore è considerato titolare, ossia la misura della sua capacità economico-patrimoniale, risulta essere il seguente (R13):

- sig.ra Paola: 2.153,33 euro mensili, di cui 1.503,33 monetari (R7) e 650,00 figurativi (R12).

- sig. Mario: 3.969,93 euro mensili, di cui 3.319,93 monetari (R7) e 650,00 figurativi (R12).

Sono questi i redditi in proporzione ai quali, secondo la legge, "ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli".

La casa dove vive la sig.ra Paola dopo la separazione è quella indicata nel prospetto degli immobili come: "via dello Statuto". L'immobile è in comproprietà (o in comodato gratuito congiunto) al 50% della madre e al 50% del padre. L'assegnazione alla madre dell'immobile in comproprietà genera, di fatto, un trasferimento figurativo dal sig. Mario alla sig.ra Paola valutabile in 650,00 euro mensili (quota del valore locativo presunto di spettanza del padre ceduta in uso alla madre).

La casa dove vive il sig. Mario dopo la separazione è quella indicata nel prospetto degli immobili come: "Via Cavour 12". L'immobile è in affitto. Il canone di locazione è pari a 970,00 euro mensili e si assume che sia interamente a suo carico.

Il calcolo dell'assegno di mantenimento per i figli

Una volta determinato il valore delle risorse a disposizione dei due nuclei, occorre stabilire quanta parte di esse deve essere destinata a soddisfare le necessità dei figli (costo dei figli). Per rispondere a questa domanda, si deve partire da una definizione di "costo dei figli".

La definizione più rigorosa in termini economici è la seguente: Il costo dei figli per un nucleo familiare è dato dalla differenza tra le risorse economiche impiegate da quel nucleo per soddisfare i propri bisogni e le risorse che sarebbero sufficienti allo stesso nucleo per mantenere lo stesso tenore di vita qualora i figli non fossero presenti. Per fare un esempio, se a una coppia con due figli adolescenti sono necessari X euro mensili per avere lo stesso tenore di vita di una coppia (senza figli) che dispone di Y euro mensili, allora diciamo che il costo di questi due figli è valutabile in X-Y euro mensili.

Nel caso di separazione il ragionamento è analogo. Dopo la separazione abbiamo due nuclei formati ciascuno da un genitore e dalla prole per il tempo di convivenza col genitore stesso. Il costo complessivo della prole sarà quindi pari alla differenza tra la somma delle risorse a disposizione dei due nuclei, nel nostro caso 6.123,26 euro mensili (R16), e la somma delle risorse che sarebbero necessarie a due single (senza figli) per raggiungere lo stesso tenore di vita. In altri termini, dobbiamo confrontare i bisogni dei nostri due nuclei con quelli di due single.

Per questo scopo, è necessario utilizzare una Scala di Equivalenza (SdE). La SdE è un insieme di coefficienti che esprimono, in termini relativi, i bisogni di famiglie di differente composizione rispetto ad una famiglia scelta come riferimento.

Ai fini del calcolo, è possibile scegliere tra due differenti SdE: quella utilizzata per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e quella stimata dal modello MoCAM. Si tenga presente che la scelta della SdE non è neutra. In particolare, la scala ISEE enfatizza i bisogni di famiglie che hanno figli molto piccoli. Quella di MoCAM invece, oltre a tener conto della zona di residenza e del livello del reddito, stima che i bisogni di una famiglia aumentino all'aumentare dell'età dei figli (tendenza condivisa dalla maggior parte degli studi su questo tema).

In fase di data entry si è scelto di utilizzare la scala di equivalenza indicata dalla normativa ISEE. La famiglia di riferimento della SdE è formata da un single e ha come coefficiente uno. Pertanto, la misura dei bisogni dei due single è pari a 2 (R18), mentre i bisogni dei due nuclei che risultano dalla scissione di una coppia dipendono dal tempo che i figli passano con ciascun genitore e sono, in generale, differenti.

Considerati gli accordi riguardanti la convivenza dei figli con i genitori (Tab. 1), il nucleo della madre è composto per il 78,08% del tempo da un monogenitore con i figli e per il rimanente 21,92% del tempo da un single. In modo speculare, il nucleo del padre è composto per il 21,92% del tempo da un monogenitore con i figli e per il rimanente 78,08% del tempo da una single.

Nella tabella che segue sono riportati i coefficienti di equivalenza dei due nuclei, calcolati come media ponderata tra il coefficiente di un single e quello di un monogenitore, utilizzando come pesi le percentuali appena citate.

Tab. 3 - Scala di equivalenza

	Famiglia unita	Single	Monogenitore al 100%	Nucleo LEI	Nucleo LUI
Coefficienti di equivalenza	2,7600	1,0000	2,3400	1,8121	1,2279

Lo schema di calcolo per il costo della prole è sintetizzato nelle righe da R14 a R21 della tabella in appendice.

Dato che i due nuclei hanno un coefficiente di equivalenza complessivo di 3,0400 (R15) a fronte di un ammontare di risorse complessive pari a 6.123,26 (R16), e dato che il coefficiente di equivalenza dei due single è pari a 2 (R18), possiamo dire che due single raggiungerebbero lo stesso tenore di vita con un ammontare di risorse pari a 4.028,46 (secondo la proporzione $6.123,26 : 3,0400 = X : 2$).

Infine, per differenza ($6.123,26 - 4.028,46$), troviamo il costo dei figli, pari a 2.094,80 euro mensili (R20).

Ripartendo tale costo tra i due genitori in proporzione alle risorse economiche di cui ciascuno è titolare (R13), si ottiene l'onere che ciascun genitore deve assumersi per il mantenimento dei figli (R21), secondo il principio di proporzionalità previsto dalla legge.

In generale, parte di questo onere viene assolto dal ciascun genitore soddisfacendo il bisogno abitativo dei figli, in forma monetaria (canone di affitto) o figurativa (case di proprietà del genitore). Bisogna che ciascun genitore soddisfa direttamente, per il tempo in cui il figlio vive con lui nell'immobile di cui lo stesso genitore è proprietario (o per il quale paga l'affitto), o indirettamente, per il tempo che il figlio vive con l'altro genitore, quando a quest'ultimo viene trasferito l'uso di un immobile di proprietà.

Ovviamente, i figli non sono i soli fruitori degli immobili in cui vivono. Pertanto, per valutare il valore monetario (affitti) o figurativo (immobili di proprietà) imputabile ai figli, si ricorre nuovamente ai coefficienti di equivalenza, misurando, all'interno di ciascuno dei due nuclei, l'incremento relativo di bisogni dovuto alla presenza dei figli.

Il calcolo è riportato in R22, dove si vede che rispetto a un single (coeff. 1), nel nucleo della madre (coeff. 1,8121) la presenza dei figli aumenta i bisogni del 44,81% ($(1,8121 - 1,0000)/1,8121$). Analogamente si procede per il nucleo del padre.

Applicando queste percentuali ai valori monetari o figurativi degli immobili (utilizzati direttamente o trasferiti all'altro genitore) si ottengono le voci riportate nelle righe da R24 a R28. Il totale di queste voci (R29) rappresenta quanto ciascun genitore contribuisce al mantenimento dei figli mediante l'uso degli immobili.

Sottraendo le cifre riportate in R29 da quanto a ciascun genitore compete sulla base del principio di proporzionalità (R21), si ottiene quanto resta ancora a carico di ciascun genitore per il mantenimento dei figli (R30).

La somma di questi oneri a cui i due genitori sono obbligati, pari a $445,38+886,78=1.332,15$ euro mensili

(R31), rappresenta dunque la parte del costo dei figli che resta dopo aver soddisfatto il bisogno abitativo. Se si assume che questo costo sia sostenuto da ciascun genitore in proporzione ai tempi di convivenza (R32), avremo che per i figli si spenderanno 1.040,18 euro mensili presso la madre e 291,98 presso il padre (R33). Infine, sottraendo l'onere residuo che grava su ciascun genitore (R30) dalla spesa sostenuta in convivenza (R33), si ricava l'assegno di mantenimento per i figli ($R34=R33-R30$).

In questo caso, dato che l'onere residuo a carico della sig.ra Paola è pari a 445,38 euro, mentre durante la convivenza dei figli con lei si spendono 1.040,18 euro, le dovrà essere corrisposto da Mario un assegno di mantenimento per i figli pari a 594,80 euro mensili.

L'assegno così calcolato include, almeno teoricamente, non solo la parte di reddito che viene destinata alla spesa per ma anche quella che, almeno potenzialmente, potrebbe essere destinata al risparmio. In altri termini, se consentito dall'ammontare di risorse a disposizione, il risparmio è stato considerato un bisogno dei figli come tutti gli altri.

Il modello comunque fornisce una ripartizione di massima di quanto dell'assegno potrebbe essere destinata al risparmio e quanto alla spesa, basandosi sulla stima della propensione al risparmio, dedotta dalle scelte di risparmio fatte da nuclei familiari analoghi (per composizione e reddito) a quelli considerati.

Dall'analisi dei comportamenti di spesa delle famiglie italiane fatta sui dati della Banca d'Italia, si stima che nuclei analoghi a quelli qui considerati (per composizione e consistenza delle risorse economiche) risparmino mediamente una percentuale pari a circa 11,42 percento del reddito che rimane loro a disposizione, dopo aver soddisfatto il bisogno primario di abitazione. Possiamo quindi ipotizzare che 88,58 percento dell'assegno sia destinato a coprire le spese, mentre il restante 11,42 percento soddisfi le esigenze di risparmio.

Riepilogando, a seconda che si propenda o meno per trasferire capacità di risparmio al percettore, l'assegno per i figli, a carico del sig. Mario, varierebbe da 594,80 e 526,87 euro mensili (il 88,58 percento di 594,80).

Se con l'assegno si debba trasferire anche una capacità di risparmio è questione che deve essere decisa in accordo tra le parti o dal giudice. Se si ritiene che l'obiettivo dell'assegno debba essere limitato alla sola garanzia di una adeguata capacità di spesa, ci si attesterà sul valore minimo dell'intervallo, altrimenti si opterà per un valore differente all'interno dell'intervallo indicato.

La gestione delle spese per i figli: spese correnti e spese "straordinarie"

Quali spese dei figli possono ritenersi coperte dall'assegno determinato in precedenza?

Nel valutare le spese sostenute dai due nuclei familiari, la spesa per l'abitazione è stata assunta come un dato di fatto, risultante dalla effettiva situazione abitativa dei due genitori. Tutte le altre spese possono essere distinte in spese correnti (utenze domestiche, alimentari, abbigliamento, arredi, trasporti, comunicazioni, divertimenti), spese periodiche o occasionali (legate ad un dato periodo dell'anno, come le tasse e i libri scolastici, gli abbonamenti annuali, le iscrizioni a corsi, ecc.) e spese impreviste o comunque non pianificabili in precedenza.

Nel seguito, faremo riferimento all'accezione comune del termine 'spese straordinarie', comprendendovi tutte le spese che non siano correnti.

L'assegno per i figli indicato in precedenza (594,80 euro mensili) è stato calcolato tenendo conto del tempo di convivenza di ciascun genitore con i figli. Pertanto, è implicito che tutte le spese vengano sostenute dai genitori in proporzione al tempo di convivenza.

Inoltre, poichè nel calcolo dell'assegno per i figli si è tenuto conto di tutte le risorse a disposizione dei due nuclei, l'assegno risultante, contiene anche la quota che, almeno potenzialmente, potrebbe essere destinata al risparmio. Ne consegue che, essendo il risparmio lo strumento principale attraverso il quale le famiglie si

cautelano contro gli imprevisti, si può ipotizzare che, una volta erogato o percepito l'assegno, ciascun genitore abbia a disposizione risorse mensili per far fronte non solo alle spese correnti ma anche alle spese straordinarie, cioè quelle caratterizzate dall'imprevedibilità.

Alternativamente a questo approccio, si può decidere per un assegno alla prole che copra solamente le spese correnti o ordinarie. Se si segue questa strada, tutte le altre spese (quando si presentano), devono essere ripartite tra i genitori proporzionalmente alle loro risorse, come previsto dalla legge. Ciò significa che, quando un genitore paga (in anticipo) una di queste spese, dovrà essere rimborsato dall'altro per la quota di competenza.

Al fine di fornire un'indicazione al riguardo, il modello stima l'ammontare delle spese che in una famiglia si possono definire 'straordinarie' utilizzando i dati dell'indagine ISTAT sulle spese delle famiglie. A tale scopo, è stata seguita la distinzione adottata dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) nelle sue 'Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare'. Nel documento, il CNF distingue le spese in:

- spese comprese nell'assegno di mantenimento, cosiddette ordinarie o correnti;
- spese extra-assegno obbligatorie, per le quali non è prevista la previa concertazione;
- spese extra-assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori.

Per ciascuna di queste categorie di spesa, il CNF fornisce una elencazione di massima che consente di individuare in quali voci dell'indagine ISTAT è classificata la spesa per il figlio. Individuate così le voci di spesa, il modello considera come straordinarie le spese che rientrano in quelle voci e risultano meno frequenti (fatte da poche famiglie e poche volte in un anno) e di importo non trascurabile per le capacità economiche della famiglia in questione. In questo modo, è possibile calcolare per una famiglia di composizione analoga a quelle considerate qual è la percentuale di spese straordinarie rispetto alla spesa totale.

Per il caso in questione, il modello stima che la quota di spese straordinarie per i figli sia pari al 12,60 % di tutte le spese, mentre il restante 87,40% è da ritenersi destinato alle spese ordinarie. Dato che, come abbiamo visto, l'assegno che copre solo le spese (escludendo cioè la quota di risparmio) è pari a 526,87, si stima che la parte destinata alle spese ordinarie sia pari a 460,48 euro (87,40% di 526,87).

L'assegno di mantenimento per il coniuge

L'assegno per i figli sopra determinato soddisfa, come abbiamo visto, il principio di proporzionalità richiamato dalla legge.

Per l'assegno coniugale non esiste invece una indicazione di legge altrettanto operativa da poter essere inserita direttamente in un modello econometrico. Pertanto, fermo restando l'assegno per la prole, esiste un elevato margine di discrezionalità nel determinare quale debba essere l'importo. Come strumento di ausilio alla decisione, il modello MoCAM fornisce un ventaglio di possibili soluzioni a partire da due scenari di riferimento precisi.

Scenario Zero: nessun assegno coniugale.

Scenario F (PTV): assegno coniugale che (aggiunto all'assegno per la prole) consente ai due nuclei di raggiungere un Pari Tenore di Vita.

Si tenga presente che, nel valutare l'impatto di un determinato importo dell'assegno coniugale, si deve considerare che l'assegno per la prole e l'assegno coniugale hanno un regime fiscale differente. L'assegno per la prole non ha rilevanza a fini fiscali. Per l'assegno coniugale invece, il soggetto obbligato al pagamento gode di un beneficio fiscale, potendo detrarre dal proprio reddito imponibile l'importo dell'assegno corrisposto, mentre chi lo percepisce dovrà pagare le tasse sull'importo ricevuto. Di conseguenza, l'importo dell'assegno per il coniuge determina un risparmio/aggravio fiscale che si sostanzia

in una variazione delle risorse a disposizione di ciascuno dei due soggetti.

Di questo regime fiscale si tiene conto nella tabella che segue, dove, insieme agli importi corrispondenti ai due scenari sopra richiamati, compaiono (terza colonna) diverse modulazioni dell'assegno coniugale (scenari da A a K).

Tab. 4 - Scenari alternativi.

Scenari	Assegno per la prole da LUI a LEI (+) o viceversa (-)	Assegno (lordo da tasse) per il coniuge da LUI a LEI (+) o viceversa (-)	Assegno complessivo da LUI a LEI (+) o viceversa (-)	Posizione in graduatoria del nucleo LEI	Posizione in graduatoria del nucleo LUI
Zero	594	0	594	27	41
A	594	-200	394	23	45
B	594	-100	494	25	43
C	594	0	594	27	41
D	594	100	694	29	38
E	594	200	794	31	36
F (PTV)	594	306	901	33	33
G	594	400	994	35	30
H	594	500	1.094	37	28
I	594	600	1.194	38	25
J	594	700	1.294	40	22
K	594	800	1.394	42	19

Per valutare l'effetto che ciascun importo dell'assegno coniugale ha sul tenore di vita si può far riferimento alla posizione che, una volta pagati gli assegni, i due nuclei assumerebbero nella graduatoria di reddito degli italiani. A questo scopo, da una elaborazione sui dati dell'indagine (Banca d'Italia) sui redditi delle famiglie italiane - dopo aver diviso il reddito extra-abitare di ogni famiglia per la rispettiva scala di equivalenza - si possono mettere in graduatoria le famiglie italiane rispetto al reddito extra-abitare equivalente

Ad esempio, in corrispondenza dell'assegno dello scenario F(PTV), le risorse a disposizione permettono ad entrambi i nuclei di collocarsi alla 33° posizione su 100 nella graduatoria delle famiglie italiane ordinate in senso crescente rispetto al reddito extra-abitare equivalente (e quindi rispetto al tenore di vita). Ciò significa che, se suddividiamo le famiglie italiane in 100 gruppi, dalle più "povere" (gruppo 1) alle più "ricche" (gruppo 100), i due nuclei si trovano entrambi nel 33° gruppo. Prima della separazione, la famiglia unita si posizionava invece nel 53° gruppo. La separazione ha comportato quindi un arretramento di 20 posizioni.

L'assegno coniugale dello scenario F(PTV) è riportato anche al rigo R40 della tabella in appendice, dalla quale risulta che, tenendo conto del risparmio/aggravio fiscale (R41), con il pagamento dei due assegni (per la prole in R34 e per il coniuge R40) i due nuclei sono in possesso di un ammontare di risorse (R42) tali che, divise per il corrispondente coefficiente di equivalenza (R14), pongono entrambi i nuclei allo stesso livello di reddito equivalente/tenore di vita (R43).

Ogni altro scenario comporta uno squilibrio tra il tenore di vita dei due nuclei. In particolare, in corrispondenza dello scenario Zero (nessun assegno coniugale), il nucleo della sig.ra Paola occuperebbe la posizione 27, mentre il nucleo del sig. Mario occuperebbe la posizione 41.

Secondo la modulazione dell'assegno proposta, procedendo negli scenari da 'A' a 'K' la situazione è via via più vantaggiosa per il nucleo della sig.ra Paola e peggiora per il nucleo del sig. Mario. Chi deve decidere potrà indirizzarsi su una soluzione diversa da quella indicata dallo scenario 'F', quando lo ritenga giustificato dalle specificità del caso in esame, ma dovrà ritenere accettabile lo squilibrio che si genera nelle graduatorie dei due nuclei.

Infine, si ricorda che, così com'è stato fatto per l'assegno per la prole, anche per l'assegno coniugale il calcolo è stato condotto considerando l'ammontare complessivo delle risorse a disposizione dei due nuclei. Pertanto, l'assegno indicato (e le varianti proposte nei vari scenari) includono, almeno teoricamente, non solo la parte di reddito che viene destinata alla spesa ma anche quella che, almeno potenzialmente, potrebbe essere destinata al risparmio. In altri termini, se consentito dall'ammontare di risorse a disposizione, il risparmio è stato considerato un bisogno come tutti gli altri.

Poiché, come detto poc'anzi, si stima che nuclei analoghi a quelli qui considerati (per composizione e consistenza delle risorse economiche) risparmino mediamente una percentuale pari a circa 11,42 per cento del reddito, possiamo ipotizzare che anche la stessa percentuale dell'assegno sia destinata a coprire le esigenze di risparmio.

In conclusione, a seconda delle decisioni che si prendono circa l'opportunità di trasferire ai percettori una capacità di risparmio consona alle disponibilità economiche complessive oppure ci si limiti a trasferire solo una adeguata capacità di spesa e magari, per quanto riguarda l'assegno per la prole, si limiti la copertura dell'assegno alle sole spese ordinarie, la misura degli assegni può variare come nella tabella che segue.

Tab. 5 - Sintesi assegni.

Assegni che garantiscono	Assegno per i figli pagato da Mario a Paola (+) o viceversa (-)	Assegno per il coniuge pagato da Mario a Paola (+) o viceversa (-)	Assegno totale pagato da Mario a Paola (+) o viceversa (-)
Lo stesso livello di risorse equivalenti (risparmio compreso)	594,80	306,85	901,65
Lo stesso livello di spesa equivalente (risparmio escluso)	526,87	271,81	798,67
Lo stesso livello di spesa equivalente ma solo spese correnti per la prole (risparmio e spese straordinarie escluse)	460,48	271,81	732,29

Ovviamente, se si sceglie di limitare la copertura dell'assegno per la prole alle sole spese ordinarie, si dovrà accettare che le spese straordinarie, quando si presenteranno, vengano ripartite in proporzione alle risorse dei genitori (in questo caso, 35,17% a carico della sig.ra Paola e 64,83% a carico del sig. Mario (proporzione R13)).

APPENDICE

TABELLA DI RIEPILOGO

Riga	Paola	Mario	Descrizione
<i>Ripartizione assoluta e percentuale delle risorse secondo la titolarità</i>			
R1	1.894,98	4.874,17	reddito lordo
	24,36%	31,89%	aliquota IRPEF media (stima)
R2	1.433,33	3.319,93	reddito netto mensile
R3	70,00	0,00	assegno unico e universale
R4	0,00	0,00	oneri da unioni precedenti o per particolari patologie
R5=R2+R3+R4	1.503,33	3.319,93	reddito monetario
R6	0,00	0,00	mutui sugli immobili di cui si ha la proprietà
R7=R5+R6	1.503,33	3.319,93	reddito monetario disponibile
R8	650,00	0,00	reddito figurativo per immobile adibito a (propria) abitazione principale
R9	0,00	650,00	reddito figurativo trasferito all'altro genitore per immobile adibito ad abitazione principale
R10	0,00	0,00	reddito figurativo per immobili usati come seconda casa
R11	0,00	0,00	reddito figurativo trasferito all'altro genitore per immobili usati come seconda casa
R12=R8+R9+R10+R11	650,00	650,00	reddito figurativo complessivo
R13=R7+R12	2.153,33	3.969,93	Risorse di cui i genitori sono titolari
Proporzione R13	35,17%	64,83%	In questa proporzione deve essere ripartito l'onere di mantenimento della prole

Calcolo del costo della prole e sua ripartizione in proporzione alle risorse dei genitori

R14	1,8121	1,2279	coefficienti di equivalenza dei due nuclei
R15=R14Paola + R14Mario	3,0400		somma dei coefficienti di equivalenza (bisogni totali dei due nuclei)
R16=R13Paola + R13Mario	6.123,26		risorse totali a disposizione
R17	1,0000	1,0000	coefficienti di equivalenza di single
R18	2,0000		somma dei coefficienti di equivalenza (bisogni totali di due single)
R19=R16 ÷ R15 × R16	4.028,46		risorse totali necessarie per due single
R20=R16 - R19	2.094,80		oneri di mantenimento della prole (costo dei figli)
R21=R20 X proporzioneR13	736,67	1.358,13	ripartizione del costo dei figli in proporzione alle risorse dei genitori

Onere di mantenimento dei figli assolto dai due genitori mediante l'uso di abitazioni

R22 = (R14-R15) ÷ R14	44,81%	18,56%	stima della frazione del valore delle abitazioni dedicata ai figli durante la convivenza
R23	0,00	970,00	canone di affitto dell'abitazione principale
R24 = R22 × R23	0,00	180,06	quota del canone di affitto imputabile alla prole
R25 = R22 × R8	291,29	0,00	costo figurativo diretto per l'uso della abitazione principale utilizzata durante la convivenza
R26 = R22(altr gen.) × R9	0,00	291,29	costo figurativo indiretto per l'uso dell'abitazione principale trasferita all'altro genitore
R27 = R22 × R10	0,00	0,00	costo figurativo diretto per l'uso di immobili usati come seconda casa durante la convivenza
R28 = R22(altr gen.) × R11	0,00	0,00	costo figurativo indiretto per l'uso di immobili usati come seconda casa trasferiti all'altro genitore
R29=R24+R25+R26+R27+R28	291,29	471,35	totale costo di mantenimento della prole assolto dai genitori mediante l'uso di abitazioni

Onere di mantenimento dei figli (monetario extra abitazioni) e calcolo dell'assegno di mantenimento

R30=R21-R29	445,38	886,78	costo rimanente (monetario extra abitazioni) a carico di ciascun genitore
R31 = R30Paola + R30Mario	1.332,15		costo complessivo dei figli monetario extra abitazioni
R32	78,08%	21,92%	ripartizione del tempo di permanenza della prole presso i due genitori
R33 = R31 × R32	1.040,18	291,98	spesa extra-abitazione in base ai tempi di convivenza
R34 = R33 - R30	594,80	-594,80	assegno di mantenimento per la prole (+ per chi lo riceve - per chi lo corrisponde) che ripartisce il costo dei figli proporzionalmente alle risorse dei genitori

Calcolo dell'assegno di mantenimento per il coniuge che pareggia il tenore di vita dei due nuclei (stesso reddito extra-abitare equivalente)

R13	2.153,33	3.969,93	risorse di cui i genitori sono titolari
R35	650,00	-650,00	trasferimenti figurativi (netti) per abitazione principale
R36	0,00	0,00	trasferimenti figurativi (netti) per l'uso di seconde case
R37	0,00	-970,00	spesa per affitti
R38	-1.300,00	0,00	spesa figurativa per abitazione principale
R39 = R13 + R35 + R36 + R37 + R38	1.503,33	2.349,93	risorse extra-abitare prima degli assegni
R34	594,80	-594,80	assegno di mantenimento per la prole (vedi sopra)
R40	306,85	-306,85	assegno per il coniuge che equilibra il tenore di vita dei due nuclei
R41	-82,85	125,33	risparmio (+) o aggravio (-) fiscale
R42 = R39 + R34 + R40 + R41	2.322,13	1.573,60	risorse extra-abitare dopo il trasferimento
R14	1,8121	1,2279	coefficienti di equivalenza dei due nuclei (vedi sopra)
R43 = R42 / R14	1.281,49	1.281,49	tenore di vita (risorse single-equivalenti)